



Città di Randazzo

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER LE PROGETTAZIONI INTERNE DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE, EX ART. 18 LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, COME MODIFICATO DALL'ART. 13 DELLA L.R. 02/08/2002 N. 7 E DALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 7/03.

Art. 1

OGGETTO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

I. Il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. 109/94, come sostituito dall'art. 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, modificato dall'art. 13 della L.R. 02/08/2002 n. 7, dall'art. 12 della L.R. n. 7/03, e da ultimo modificato dall'art. 3 comma 29 della Legge n. 350/2003, regola la formazione e la ripartizione del fondo incentivante destinato a compensare i dipendenti dell'amministrazione di cui all'art. 3;

II. Ai fini del presente Regolamento si intenderanno:

- a)** per Legge, la Legge 109/94 e successive modificazioni, come da ultimo modificata dalla L.R. n. 07/02, dalla L.R. n. 7/03 e dall'art. 3 comma 29 della Legge n. 350/2003;
- b)** per Regolamento Generale, il DPR 554/1999;
- c)** per Responsabile del Procedimento, il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/94 e successive modificazioni;
- d)** per documento preliminare alla progettazione, il documento predisposto da Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale;
- e)** per atti di pianificazione:
 - il Piano Regolatore del Comune (PRG);
 - il piano urbano del traffico;
 - piani di lottizzazione;
 - PEEP (piani per l'edilizia economica popolare);
 - PIP (piani per gli insediamenti produttivi);
 - Piano cimiteriale;
 - Piano particolareggiato risanamento del centro storico;
 - Piano commerciale;
 - Gli altri atti, comunque denominati, che per contenuto, difficoltà e professionalità della prestazioni richieste, siano analoghi a quelli innanzi elencati;
- f)** per lavoro e/o opera pubblica, gli interventi soggetti alla disciplina della L. 109/94 e successive modificazioni;

III. La disciplina dell'attività di progettazione dei lavori pubblici, la specificazione dei livelli di progettazione e degli elaborati che ne fanno parte, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e, in particolare, dall'art. 16 della Legge e dagli articoli 18 e seguenti del Regolamento Generale, nonché dal documento preliminare alla progettazione predisposto dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE A TECNICI DIPENDENTI DELL'ENTE

I. Gli incarichi di progettazione di lavori pubblici e gli altri servizi connessi ed accessori, nonché gli incarichi di progettazione di atti di pianificazione urbanistica, sono affidati ai soggetti previsti dall'art.17 della legge 109/94 come recepita e modificata dalla L.R.7/2002 e dalla L.R. 7/2003.

II. Nel caso in cui i progetti siano redatti da dipendenti dell'Ente, sono firmati da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione all'esercizio della professione corrispondente all'opera da progettare;
- b) da tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
- c) dai soggetti di cui al punto b), ancorché abbiano ricoperto analogo incarico per altre amministrazioni aggiudicatrici.

III. Successivamente alla cantierabilità del progetto e comunque prima dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione dei lavori, il progettista deve produrre polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale; l'importo garantito, ai sensi dell'art. 30 – comma 5 della Legge n. 109/94 coordinata dalle LL.RR. 7/2002 e 7/2003, non può essere inferiore al 10% dell'importo dei lavori a b.a.. Le somme per la stipula della suddetta polizza, a totale carico dell'Amministrazione ai sensi del comma 4 art. 17 della Legge 109/94 coordinata, devono essere previste in progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, così come disposto dall'art 17 del DPR n. 554/99.

Art. 3

SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

I. Hanno diritto alla ripartizione del fondo, in relazione ad ogni lavoro o atto di pianificazione e secondo modalità e criteri di cui alla Legge ed al presente Regolamento:

- a) il Responsabile Unico del procedimento;
- b) i soggetti incaricati della progettazione;
- c) i soggetti incaricati della predisposizione del piano della sicurezza;
- d) i direttori dei lavori;
- e) i collaudatori;
- f) i collaboratori dei soggetti innanzi elencati.

Art. 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTERNI

- I.** Il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'art. 3, lett. a),b),c),d) ed e) spetta al Sindaco;
- II.** Il conferimento dell'incarico presuppone l'accertamento dei requisiti necessari, sul piano formale e sostanziale;
- III.** Nell'individuazione delle persone da incaricare si dovrà tener conto dei carichi di lavoro e dell'indice di urgenza della progettazione, conformemente al programma triennale delle OO.PP.
- IV.** Il personale addetto a funzioni di collaborazione viene individuato dal Dirigente della struttura a cui appartengono, prima dell'inizio di ogni prestazione o fase.
- V.** Ai sensi del comma 4 art. 7 del DPR n. 554/99 il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) del DPR n. 554/99, e di interventi di importo superiore a 250.000 Euro.

Art. 5

COSTITUZIONE E AMMONTARE DEL FONDO DA RIPARTIRE PER SERVIZI ATTINENTI OPERE O LAVORI

- I.** Il fondo per il compenso dei soggetti di cui all'art. 3 è fissato , salve le disposizioni del presente Regolamento, nella misura del 1,5% del costo posto a base di un'opera o lavoro. I relativi oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
- II.** Il fondo rientra negli stanziamenti previsti per la copertura delle spese di progettazione dei lavori pubblici, che, complessivamente, non può superare il 10% degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori.
- III.** La percentuale effettiva del fondo e le regole per la sua ripartizione sono previste nel presente Regolamento.

Art. 6

DETERMINAZIONE IN CONCRETO DEI SINGOLI FONDI

- I.** I singoli fondi non possono superare il 2% del costo a base dell'opera o del 30% della tariffa per gli atti di pianificazione.
- II.** La determinazione del fondo in concreto viene determinata in via preventiva in sede di predisposizione dei documenti finanziari.
- III.** La determinazione definitiva viene effettuata in sede di affidamento dell'incarico di progettazione, dal Dirigente del Settore Operativo competente, sentito il Responsabile del Procedimento.

Art. 7

MODALITA' E CRITERI DI EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI LL.PP.

- I.** I compensi saranno erogati secondo le seguenti percentuali:
- a)** 25% al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 7 della L. 109/94 e successive modifiche, da corrispondere con le seguenti modalità:
- il 50% alla cantierabilità dell'opera
 - il 40% a fine lavori
 - il 10% a collaudo definitivo
- Stesse modalità dovranno essere applicate per la liquidazione dei compensi spettanti ai collaboratori di supporto al RUP.
- b)** 63% ai redattori del progetto e piano di sicurezza, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza e collaudo, come appresso ripartiti:
- | | |
|---------------------------------------|------|
| - Progettazione preliminare | 3 % |
| - Progettazione definitiva | 19 % |
| - Progettazione esecutiva | 28 % |
| - Redazione piano di sicurezza | 10 % |
| - Coordin. sicurezza in fase esecut. | 9 % |
| - Direttore e responsabile dei lavori | 20 % |
| - Contabilità | 3 % |
| - Collaudo | 8 % |
- c)** 12% ai Collaboratori tecnici-amministrativi alla progettazione, direzione lavori e RUP, come appresso ripartiti:
- | | |
|----------------------------------|-----|
| - Struttura di supporto al RUP | 18% |
| - Progettazione definitiva | 38% |
| - Progettazione esecutiva | 17% |
| - Direzione lavori e contabilità | 27% |
- II.** I compensi spettanti ai progettisti ed ai loro collaboratori in fase di progettazione, saranno liquidati solo dopo l' avvenuta cantierabilità dell'opera.

III. I compensi spettanti al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza ed ai loro collaboratori in fase di esecuzione lavori, saranno liquidati a collaudo definitivi dell'opera.

IV. Nel caso in cui si dovessero realizzare delle economie per i compensi di cui al primo comma del presente articolo, queste andranno ripartite in parti uguali tra tutte le figure interessate sia nella fase di progettazione che di esecuzione dei lavori.

Art. 8

LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

I. Con riferimento agli atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva affidati all'Ufficio Tecnico dell'Ente, il fondo per la progettazione di cui all'art. 18 della L. 109/94 e s.m. viene incrementato di una quota pari al 30% della tariffa professionale relativa a tali elaborati.

II. L'ammontare della quota di fondo per la progettazione relativa a ciascun atto di pianificazione viene così ripartito:

- a)** 50% al soggetto firmatario dell'atto di pianificazione;
- b)** 20% al/ai soggetti che predispongono gli elaborati grafici, sotto la direzione e sorveglianza del soggetto di cui al punto a); se più sono i soggetti, la quantificazione percentuale dei rispettivi apporti viene parimenti effettuata dal soggetto di cui al punto a), tenendo conto del tempo rispettivamente dedicato, della dedizione mantenuta nei servizi di appartenenza, dell'apporto qualitativo e quantitativo;
- c)** 20% a chi redige relazioni tecniche; in caso di presenza di più soggetti, si seguono le indicazioni di cui al punto b);
- d)** 10% agli altri soggetti che hanno supportato l'attività di pianificazione sotto il profilo tecnico.

III. Il/I soggetto/i che dovrà/dovranno firmare l'atto, sono nominati con determinazione Sindacale. Il/I soggetto/i così individuato/i, se coincidente con il Dirigente del Settore Operativo competente individuerà gli altri soggetti di cui al comma precedente con propria determinazione. Se non coincidente con il Dirigente del Settore Operativo competente a questi dovrà fare apposita proposta di individuazione dei suddetti soggetti, fermo restando la competenza ad approvare la determinazione ed a mutare tale indicazione.

IV. La ripartizione viene effettuata solo a seguito dell'approvazione di ciascun atto di pianificazione con determinazione dirigenziale.

Art. 9

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

I. La liquidazione dei compensi avviene, per i soggetti di cui agli artt. 3 ed 8 a cura del Dirigente del Settore Operativo di competenza.

II. Qualora insorgano contestazioni, il Dirigente, con la collaborazione del Responsabile del Procedimento, potrà indire apposita procedura per concordare fra tutti gli aventi diritto alla ripartizione le somme di spettanza di ciascuno. In tal caso potrà concludere il procedimento adottando un provvedimento ai sensi dell'art. 12 della L. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

CASI DI ESCLUSIONE O DIMINUZIONE DEL COMPENSO

I. Il compenso incentivante non viene liquidato:

- 1) al Responsabile del Procedimento, nel caso in cui violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge o dal Regolamento Generale, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, salvo la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
- 2) ai Progettisti, nel caso in cui, per loro errori ed omissioni, sia necessario apportare varianti ai lavori, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge, salva la possibilità di rivalersi sugli stessi per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
- 3) ai Progettisti, nel caso in cui i termini per la presentazione degli elaborati superi del 50% il tempo inizialmente stabilito per la presentazione dal Responsabile del Procedimento;
- 4) ai soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge, dal Regolamento o dall'incarico ricevuto.

II. Il compenso viene ridotto nelle seguenti ipotesi e misure:

- a) di una percentuale dal 10% al 20%, nel caso in cui le violazioni dei compiti posti dalla Legge, dal Regolamento o dall'incarico, siano di lieve entità, e comunque non si verifichino danni all'Ente; nel caso in cui, anche a seguito di lievi violazioni, derivino danni all'Ente, gli stessi verranno recuperati dalle somme dovute, e, per l'eventuale parte ulteriore, dal dipendente, anche con azione di rivalsa sulla polizza assicurativa;
- b) del 30%, nel caso in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati di progetto sia inferiore al 50% del tempo inizialmente stabilito.

III. La decisione motivata circa l'esclusione o la diminuzione del compenso spetta:

- per il RUP, al Sindaco su proposta del Dirigente del Settore Operativo competente;
- per il Progettista e gli altri soggetti di cui all'art. 3, al Dirigente del S.O. di appartenenza su proposta del RUP.

Art. 11

SERVIZI ESCLUSI

Sono escluse dagli incentivi tutte le indagini di tipo geognostiche e geotecniche ovvero tutte le prestazioni di servizio d'ordine specialistico e valutazioni d'impatto ambientale per le quali è necessario l'apporto di strutture di services e peculiari professionalità.

Art. 12

RINVIO

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia nella Regione Sicilia.

Art. 13

PUBBLICITÀ

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta .

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto comunale, entrerà in vigore dalla data in cui la delibera che lo approva è divenuta esecutiva e sarà reso pubblico, successivamente all'entrata in vigore, mediante affissione per 90 giorni all'albo pretorio del Comune.